



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 ottobre 2014
(OR. en)

12861/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0249 (NLE)**

**WTO 238
MAP 36
MI 629**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro
dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti
dall'appendice I, impegni del Giappone,
allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2001 è stata diffusa alle parti dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli appalti pubblici del 1994 (l'"AAP del 1994") la notifica del Giappone, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, relativa alla cancellazione di *East Japan Railway Company*, *Central Japan Railway Company* e *West Japan Railway Company* (le "tre società ferroviarie") dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'AAP del 1994.
- (2) Il 1° ottobre 2001 l'Unione ha mosso, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, un'obiezione alle proposte di modifiche notificate dal Giappone, adducendo la necessità, date le perplessità che la proposta aveva suscitato, di esaminare attentamente i motivi alla base della proposta cancellazione delle tre società ferroviarie dall'elenco.
- (3) Sebbene l'Unione e il Giappone abbiano proceduto a consultazioni, l'Unione, contrariamente a tutte le altre parti che avevano anch'esse formulato obiezioni, non ha ritirato la sua obiezione.
- (4) In occasione della revisione dell'AAP del 1994 si è tenuto conto dell'obiezione dell'Unione. Il Giappone non ha inserito nell'elenco dell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3 le tre società ferroviarie, ma ha aggiunto una nota in cui si precisa che esse sono da considerarsi incluse nell'allegato 3, impegni del Giappone, fintantoché l'Unione non ritirerà la sua obiezione alla loro cancellazione.

- (5) Nel contesto della perimetrazione di un accordo di libero scambio UE-Giappone e in considerazione delle discussioni sugli appalti pubblici relativamente a tale accordo, l'Unione si è detta disposta a ritirare la sua obiezione alla cancellazione delle tre società ferroviarie, in linea con l'approccio adottato dal Consiglio nella tabella di marcia sul trasporto ferroviario e urbano e lasciando impregiudicata la valutazione del livello di concorrenza presente sul mercato ferroviario giapponese.
- (6) Poiché il Giappone ha confermato l'intenzione di rivedere profondamente le disposizioni applicative della clausola sulla sicurezza operativa nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 2, nota 4, e allegato 3, nota 3, lettera a), e di promuovere la trasparenza e la non discriminazione nelle pratiche di appalto seguite dalle tre società ferroviarie, è opportuno che l'Unione ritiri l'obiezione alla loro cancellazione.
- (7) Il ritiro dell'obiezione dovrebbe lasciare impregiudicata la posizione dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa la decisione sui criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente, a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, in particolare quando si tratta di stabilire se il controllo o l'influenza da parte dello Stato siano effettivamente eliminati nei casi in cui gli enti interessati non operino in un contesto concorrenziale.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa il ritiro dell'obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici è che l'Unione ritira l'obiezione alla cancellazione di *East Japan Railway Company*, *Central Japan Railway Company* e *West Japan Railway Company* dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
